



**Modalità di determinazione della Tariffa del servizio idrico integrato
nell'ATO Bacchiglione**



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione

Aggiornamento del Piano d'Ambito

PARTE III

**MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E
PIANO TARIFFARIO**

Indice

Premessa	4
1. Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di Costo e la determinazione della tariffa di riferimento.....	5
1.1 Premessa	5
1.2 La tariffa di riferimento	6
2. La tariffa del Servizio idrico integrato nell'ATO Bacchiglione.....	11
2.1 La tariffa reale media.....	12
2.2 La tariffa di riferimento	23
2.3 Tariffa applicabile e articolazione per servizio.....	25
2.4 Considerazioni di sintesi	26

Premessa

Il Testo unico in materia ambientale "Decreto Legislativo 152/06" riprendendo e ampliando quanto contenuto nella Legge Galli (L. 36/94, che costituiva la Legge di riforma del Settore idrico) all'articolo 154 comma 1 stabilisce che *"la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità di Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio "chi inquina paga"*".

Lo stesso decreto al comma 4 affida il compito di determinare la tariffa all'Autorità di Ambito.

Le modalità di determinazione della tariffa sono contenute nel DM 1 agosto 1996, c.d. "Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e della tariffa di riferimento" (di seguito Metodo) elaborato dal Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e su proposta del Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche. Il Metodo, in particolare, stabilisce le modalità da seguire per determinare la tariffa reale media (ovvero la tariffa che deriva dai costi di gestione e di investimento pianificati), la tariffa di riferimento (ovvero la tariffa massima applicabile) e la tariffa applicabile. Quest'ultima rappresenta la tariffa da applicare nell'intero periodo di durata dell'affidamento e corrisponde alla minore fra la tariffa reale media e la tariffa di riferimento.

Il compito di applicare la tariffa, invece, è attribuito dal comma 5 dello stesso decreto 152/06 ai soggetti gestori *"nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare"*.

L'articolo 155 del suddetto decreto stabilisce, inoltre, che *"le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in*

cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria, definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'Autorità di Ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal Piano di Ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'Autorità di Ambito" (comma1).

Ai fini della determinazione della "quota tariffaria" relativa ai servizi di fognatura e depurazione "il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume dell'acqua fornita" (comma 4).

La Legge Regionale n. 5 del 27 Marzo 1998 in materia tariffaria ribadisce sostanzialmente gli stessi principi. Il primo comma dell'articolo 12 afferma infatti che "la tariffa è determinata dall'Autorità di Ambito sulla scorta dei criteri e dei metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della Legge 36/94, e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° Agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è unica per ciascuna gestione".

1. Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di Costo e la determinazione della tariffa di riferimento

1.1 Premessa

Il Metodo all'art. 1 comma 2 stabilisce che l'Ambito, cui compete la determinazione della tariffa da applicare in tutto il periodo di durata dell'affidamento del servizio, deve attenersi ai vincoli posti dalla tariffa di riferimento che "costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

L'Ente di Ambito determina la tariffa reale media "in relazione al modello organizzativo della gestione, alla quantità e alla qualità della risorsa idrica ed al livello di qualità del

servizio". La stessa è altresì fissata in funzione del piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94, tenuto conto dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni" (art. 1 comma 3).

Presupposto per la determinazione della tariffa da parte dell'Ente di Ambito è la definizione di un Piano Economico Finanziario che secondo le disposizioni dell'art. 149 comma 4 del D.Lgs 152/06 si compone di uno Stato Patrimoniale, di un Conto Economico e di un Rendiconto Finanziario. Tale documento è redatto sulla base del modello organizzativo gestionale e del Piano degli investimenti programmati. Piano economico finanziario e Piano Tariffario sono fra loro strettamente correlati. Se da un lato, infatti, le componenti tariffarie derivano dal Piano economico finanziario, la Tariffa costituisce un input dello stesso necessario per la determinazione dei ricavi prospettici riepilogati nel Conto Economico.

1.2 La tariffa di riferimento

Secondo l'articolo 1 del Metodo la tariffa di riferimento è costituita da:

$$T_n = (C + A + R)_{n-1} \cdot (1 + \Pi + K)$$

dove:

T_n è la tariffa all'anno corrente;

C è la componente dei costi operativi;

A è la componente del costo di ammortamento;

R è la componente per la remunerazione del capitale investito;

Π è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente;

K è il "limite di prezzo".

La componente dei costi operativi (C) è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati, determinati secondo le formule riportate nell'articolo 3, comma 1, del metodo stesso, e quelli reali previsti nel piano finanziario, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i principi contenuti nei successivi articoli 5 e 6.

a. Costi modellati

Il valore dei costi operativi modellati del Servizio Idrico Integrato deriva dalla somma dei costi parametrici determinati in via separata per ciascuno dei tre segmenti del servizio rispettivamente di acquedotto, di fognatura e di depurazione: il COAP, il COFO e il COTR.

Servizio di acquedotto

$$\text{COAP} = 1,1 \cdot (\text{VE})^{0,67} \cdot (\text{L})^{0,32} \cdot (\text{IT})^{0,1} \cdot e^{(0,2 \cdot \text{Utdm} / \text{UTT})} + \text{EE} + \text{AA}$$

dove:

COAP = spese funzionali approvvigionamento e distribuzione dell'acqua [milioni di lire/anno];

VE = volume erogato [migliaia m³/anno];

L = lunghezza rete [km];

Utdm = utenti domestici con contatore del diametro minimo;

UTT = utenti totali;

EE = spese energia elettrica [milioni di lire/anno];

AA = costo dell'acqua acquistata da terzi [milioni di lire/anno];

IT = indicatore difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione:

$$\text{IT} = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^N (V_i \cdot C_{u_i}) + \text{Vnt} \cdot 0,01}{\sum_{i=1}^N V_i + \text{Vnt}}$$

con:

V_i = volume trattato dall'impianto i-esimo ed erogato all'utenza [milioni di litri/giorno];

C_{u_i} = coefficiente di costo unitario per l'impianto i-esimo [-] (da tabella, in funzione della classe di dimensione dell'impianto i-esimo e alle tipologie di trattamento);

N = numero impianti gestiti;

Vnt = volume non sottoposto a trattamento [milioni di litri/giorno].

Servizio di fognatura

$$\text{COFO} = 0,15 \cdot (\text{Lf})^{0,4} \cdot (\text{Ab})^{0,6} + \text{EE}$$

dove:

COFO = spese funzionali per il collettamento fognario [milioni di lire/anno];

Lf = lunghezza rete fognaria [km];

Ab = abitanti serviti;

EE = spese energia elettrica [milioni di lire/anno].

Servizio di depurazione

$$COTR = \left(\sum_{i=1}^n \alpha \cdot (Ct)^{\beta} \cdot A \cdot F \right)$$

dove:

COTR = costo operativo per i trattamenti [milioni di lire/anno];

Ct = carico inquinante trattato [kg / giorno di COD];

n = numero impianti;

α = coefficiente funzione della classe di impianto [-] (da tabella, in funzione della classe dell'impianto);

β = esponente funzione della classe di impianto [-] (da tabella, in funzione della classe dell'impianto)

A = coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – Linea Acque [-] (da tabella, in funzione della tipologia di trattamento);

F = coefficiente per la difficoltà dei trattamenti – Linea Fanghi [-] (da tabella, in funzione della tipologia di trattamento).

b. Costi operativi

Nei costi operativi previsti nel piano economico finanziario sono comprese le seguenti categorie, come previste dal Decreto legislativo n. 127 del 09/04/1991 (art. 3, punto 1):

- costi per materie di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti (B6);
- costi per servizi (B7);
- costi per godimento di beni di terzi (B8);
- costo del personale (B9);
- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B11);
- accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali (B12);
- altri accantonamenti (B13);
- oneri diversi di gestione (B14).

In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.

Con riferimento all'individuazione dei costi operativi da imputare a tariffa in ciascuno degli anni di Piano il Metodo stabilisce che il gestore deve conseguire progressivi miglioramenti di efficienza *“mediante la riduzione della componente Costi Operativi”*.

In particolare il metodo il Metodo all'articolo 6 stabilisce che:

- a) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento aumentati del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno il 2% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente;
- b) per gestioni che presentino costi operativi reali superiori alla componente dei costi operativi nella tariffa di riferimento ma uguali o inferiori alla detta componente aumentati del 20%, la riduzione annua dei costi operativi reali deve essere stabilita in almeno l'1% valutato sui dati dell'esercizio precedente;
- c) per gestioni che presentino costi operativi uguali o inferiori ai costi operativi presenti nella tariffa di riferimento, va comunque stabilita la riduzione annua dei costi operativi reali nello 0,5% degli stessi, valutato sui dati dell'esercizio precedente.

c. Ammortamenti

Nella componente ammortamenti (A) (articolo 3, punto 2) sono comprese le seguenti categorie, sempre riferite al Decreto legislativo n. 127 del 09/04/1991:

- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

Secondo quanto previsto dal metodo: *“i cespiti conferiti al soggetto gestore vengono determinati sulla base della ricognizione degli impianti”*. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto gestore, in base al piano economico finanziario ipotizzato, si applicano le

aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nei limiti massimi ammessi dalle leggi fiscali.

d. Remunerazione del capitale investito

La misura della remunerazione sul capitale investito (R) (articolo 3, punto 3) è data da:

$$\text{Reddito operativo} / \text{Capitale investito}$$

dove:

Reddito operativo = ricavi meno costi della gestione caratteristica (prima della detrazione degli oneri finanziari e fiscali);

Capitale investito = immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento (dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale).

Il capitale investito, in particolare, rappresenta la media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio annuo analizzato ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale.

Per il primo anno di esercizio ed, in maniera analoga, per i successivi, l'espressione del capitale investito e della relativa remunerazione assumono, quindi, la seguente forma:

$$\text{Capitale investito al tempo 1} = V_0 + (I_1 - A_1)/2 = (V_0 + V_1)/2$$

$$\text{Reddito sul capitale investito al tempo 1} = t [(V_0 + V_1)/2] = R$$

dove:

V_0 valore del capitale investito al tempo 0;

V_1 valore del capitale investito al tempo 1;

I_1 investimenti effettuati al tempo 1;

A_1 ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1;

t tasso di ritorno sul capitale investito;

R remunerazione sul capitale investito.

Sul capitale investito medio di periodo si applica per legge un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%.

Nel piano finanziario devono essere inoltre mantenuti separati, nella valutazione del tasso di rendimento del capitale investito, gli eventuali finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati.

e. Limite di prezzo K

Il "limite di prezzo" K (articolo 5) rappresenta un indice percentuale di incremento annuo della tariffa che l'Ambito può applicare per l'anno di gestione a venire, in funzione di fissati valori limite delle tariffe dell'esercizio precedente.

Per il primo esercizio annuale dell'istituzione del Servizio Idrico Integrato, il limite K da applicare alla tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti varia secondo i seguenti intervalli:

$K = 25\%$ per tariffa media ponderata $< 1'000 \text{ lire/m}^3$;

$K = 7,5\%$ per tariffa media ponderata $> 1'600 \text{ lire/m}^3$;

K interpolato linearmente per tariffa media ponderata $> 1'001 \text{ lire/m}^3$ e $< 1'599 \text{ lire/m}^3$.

Per gli esercizi annuali successivi al primo, il limite K da applicare alla tariffa reale media dell'esercizio precedente, vale:

$K = 10\%$ per tariffa reale media dell'esercizio precedente $< 1'100 \text{ lire/m}^3$;

$K = 5\%$ per tariffa come sopra $> 1'750 \text{ lire/m}^3$;

K interpolato linearmente per tariffa come sopra $> 1'101 \text{ lire/m}^3$ e $< 1'749 \text{ lire/m}^3$.

Il metodo stabilisce, infine, che "Il calcolo della tariffa di riferimento all'anno iniziale (T1) è effettuato assumendo come tariffa all'anno zero (T0) la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti come accorpate nella nuova gestione" (art. 1).

2. La tariffa del Servizio idrico integrato nell'ATO Bacchiglione

Sulla base delle disposizioni normative appena richiamate l'Ente di Ambito dell'ATO Bacchiglione ha proceduto a determinare le tariffe del servizio idrico integrato per il

territorio di propria competenza individuando 5 sub – ambiti a ciascuno dei quali corrisponde un gestore unico.

Di seguito sono riportati i criteri seguiti dall'Autorità di Ambito dell'ATO Bacchiglione nel determinare la tariffa da applicare con riferimento a ciascuno dei 5 sub-ambiti in cui si suddivide il territorio dell'ATO.

2.1 La tariffa reale media

Secondo le disposizioni del DM 1 agosto 1996, nella determinazione della tariffa reale media sono state considerate le seguenti componenti:

- a. I Costi Operativi
- b. Gli Ammortamenti
- c. La Remunerazione del capitale investito

A tal riguardo occorre evidenziare che tali componenti tariffarie sono state desunte dal Piano economico finanziario redatto dall'Ente d'Ambito che costituisce allo stesso tempo input e output del Piano Tariffario.

a. Costi Operativi di progetto

Come previsto dal DM 1 agosto 1996 all'articolo 3 nei costi operativi sono stati considerati tutti i costi della produzione di cui al Piano economico finanziario compresi nelle seguenti categorie di costo previste dal decreto legislativo n. 127/91:

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B 7 - Costi per servizi

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi

B 9 - Costo del personale

B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali.

B 13 - Altri accantonamenti

B 14 - Oneri diversi di gestione.

Ai fini della determinazione della tariffa da applicare nell'ATO Bacchiglione tali costi (previsti nel Piano economico finanziario) sono stati depurati di tutti i costi relativi ad attività non regolate con il meccanismo tariffario. In particolare i costi operativi di cui sopra sono inseriti in tariffa al netto di:

- costi capitalizzati,
- costi per lavori in conto utenza,
- costi per lavori in conto terzi,
- costi relativi ad altre attività extra tariffarie e in generale costi recuperati in maniera diversa dalla tariffa,
- canoni di leasing.

Il riconoscimento all'interno dei costi operativi di tali voci, infatti, comporterebbe la doppia attribuzione degli stessi in tariffa perché addebitati direttamente all'utente o perché ricadenti in tariffa all'interno di altre componenti tariffarie.

A fine di individuare il valore dei costi operativi tariffati si è fatto riferimento al Manuale contabile predisposto dall'Autorità di Ambito nell'espletamento delle funzioni di controllo ad essa attribuite. In particolare, si considerano tariffati i costi di cui alle categorie stabilite dal Metodo rientranti nelle colonne acquedotto, fognatura, depurazione e altri servizi all'utenza del suddetto Manuale. Sono quindi esclusi dal computo della tariffa tutti i costi rientranti nelle colonne del Manuale relative alle attività non regolate.

Nella previsione dei costi operativi dei diversi anni del periodo di affidamento si è tenuto conto della dinamica inflazionistica applicando a tali costi il tasso di inflazione programmata come da ultimo D.P.E.F., secondo le seguenti modalità:

2007	2%
2008	1,7%
2009	1,5%

A partire dal 2010 è stato applicato un tasso di inflazione pari al 1,5%.

Ai fini della verifica del rispetto del vincolo dei costi modellati e del miglioramento di efficienza non sono stati considerati i costi esogeni ma esclusivamente quelli per i quali è possibile ravvisare una responsabilità da parte del gestore (costi endogeni).

Per costi operativi esogeni, in particolare, si intendo quei costi la cui dinamica non è controllabile dal gestore in quanto non influenzabili dalle scelte gestionali operate dallo stesso.

In particolare rientrano fra i costi esogeni quelli relativi a:

- le rate di mutui contratti dai Comuni per la realizzazione degli investimenti conferiti in uso al gestore;
- il costo di funzionamento dell'Ente di Ambito;
- la quota finanziamento Comunità Montane;
- gli oneri per le aree di salvaguardia;

Sono, quindi, considerati costi operativi endogeni tutti gli altri costi operativi.

I costi operativi di progetto previsti per ciascuna delle 5 gestioni rispettano durante tutta la durata degli affidamenti il vincolo dei costi operativi modellati.

b. Il rimborso delle rate dei mutui

L'art. 153 comma 2 del D. Lgs 152/06 dispone il rimborso da parte del gestore delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere accese dalle gestioni preesistenti al servizio idrico integrato.

Con riferimento alle amministrazioni pubbliche nel corso del 2003 e dei successivi esercizi, l'Autorità d'Ambito ha condotto una approfondita indagine volta alla determinazione delle passività ancora in essere in capo alle amministrazioni comunali di tutto l'ambito territoriale. I risultati di questo lavoro, possono essere così sintetizzati:

1. E' stato considerato l'ammortamento di ogni singolo mutuo (capitale ed interesse) sulla base dell'ultimo piano di ammortamento oggi disponibile. Pertanto nel caso di mutui concessi dall'istituto Cassa Depositi e Prestiti, i quali in buona parte sono stati rinegoziati nel 1996 ed ancora nel corso del 2003, si è fatto riferimento al piano di ammortamento del mutuo rinegoziato;
2. Ogni mutuo è stato considerato al netto delle contribuzioni pubbliche relative all'investimento finanziato. In particolare, per le passività in essere con istituti quali

CC.DD.PP. ed istituti di previdenza, si è provveduto a detrarre anche il contributo erariale erogato dallo stato sotto forma di "fondo sviluppo e investimenti".

Relativamente alle società di gestione preesistenti l'Ente di Ambito non riconosce in tariffa le rate residue dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti pregressi bensì il relativo ammortamento determinato come al successivo punto d.

c. Il Miglioramento di efficienza

Ai fini della determinazione della tariffa dell'ATO Bacchiglione in ciascun anno di Piano il miglioramento di efficienza di cui all'art. 6 del Metodo è stato determinato come di seguito riportato:

- la percentuale da applicare è stata determinata sulla base del confronto fra Costi Operativi e Costi Modellati;
- il valore del recupero di efficienza è stato determinato applicando la percentuale sopra definita ai costi operativi dell'anno precedente;
- la riduzione dei Costi Operativi per recupero di efficienza è stata applicata sui costi dell'anno.

Dal momento che nella redazione del Piano economico finanziario (collegato al Piano Tariffario) sono state previste riduzioni dei Costi Operativi per effetto di economie di gestione, la riduzione per recupero di efficienza è stata applicata soltanto nel caso in cui essa è risultata superiore alla riduzione annua dei Costi prevista nel Piano Economico Finanziario. Tale verifica è stata effettuata in termini reali unitari (€/mc) al fine di tenere conto dell'influenza prodotta sui Costi di gestione dal fenomeno inflazionistico e dall'andamento dei volumi erogati.

Come precedentemente detto ai fini della determinazione del miglioramento di efficienza sono stati considerati esclusivamente i Costi Operativi endogeni ovvero i soli costi controllabili dal gestore.

d. Ammortamenti

Ai fini della determinazione della tariffa nei 5 sub-ambiti dell'ATO Bacchiglione gli ammortamenti sono distinti in due diverse classi:

1. ammortamenti sugli investimenti pregressi ovvero realizzati dal gestore con risorse proprie in periodi precedenti al 31.12.2002;
2. ammortamenti sui nuovi investimenti.

Ammortamenti sugli investimenti pregressi

Con riferimento agli ammortamenti di cui al punto 1, relativi agli investimenti realizzati in periodi antecedenti rispetto all'affidamento in regime di salvaguardia, occorre precisare che essi sono riconosciuti in tariffa solo se resi noti dai soggetti gestori. Lo stesso dicasi per quelli relativi agli investimenti in corso a tale data (31.12.2002) qualora non recepiti nel nuovo piano degli interventi.

Con riferimento alla determinazione dell'ammontare di tali ammortamenti occorre precisare che:

- a. la componente ammortamento è riconosciuta esclusivamente in funzione dell'entrata in esercizio programmata per i singoli interventi all'interno del piano di investimenti;
- b. non sono riconosciute rivalutazioni sui cespiti o valori derivanti da perizie di stima che abbiano condotto alla rivitalizzazione di cespiti la cui vita utile fosse ultimata;
- c. non sono riconosciuti eventuali contributi pubblici sugli investimenti pregressi;
- d. non sono stati riconosciuti quale capitale pregresso i cespiti conferiti dai comuni e realizzati con risorse di questi ultimi, anche se trovano rappresentazione tra le attività del gestore. In tali ipotesi, per evitare una doppia tassazione, si è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle passività pregresse a favore dei comuni;
- e. nel caso in cui i beni realizzati dal soggetto gestore precedentemente alla convenzione di salvaguardia risultino iscritti come immobilizzazioni immateriali a titolo di concessione d'uso, si è provveduto a ricostruire, sulla base del costo storico dei singoli cespiti, il valore residuo contabile, determinato applicando al valore di libro delle aliquote di ammortamento tecnico;
- f. nei sub-ambiti in cui esistono società impianti alle quali sono stati conferiti gli investimenti realizzati nel periodo precedente all'affidamento nel calcolo degli

ammortamenti sugli investimenti pregressi è stato riconosciuto anche il valore dell'ammortamento dei beni conferiti in proprietà a tali società. Qualora le società di gestione corrispondessero alle società impianti importi superiori al valore degli ammortamenti non è previsto alcun ulteriore riconoscimento in tariffa.

Ammortamenti sui nuovi investimenti

Con riferimento agli ammortamenti sui nuovi investimenti di cui al punto 2 sono state applicate le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali di cui al D.M. 31.12.1988 con riduzione a metà dell'aliquota di ammortamento nell'anno di entrata in funzione del bene (cc.dd. diritto d'uso).

Al fine di tenere conto delle diverse decisioni assunte dall'Ente di Ambito nella redazione del Piano Economico – Finanziario per il periodo di salvaguardia e per l'affidamento a regime è stata effettuata una distinzione fra:

1. ammortamenti su investimenti del periodo 2003 – 2006 (periodo di salvaguardia)
2. ammortamenti su investimenti previsti per il periodo 2007 – 2026 (2028 nel caso di Acegas –APS).

In particolare, le aliquote di ammortamento applicate con riferimento agli investimenti di cui al punto 2, realizzati nel periodo 2003-2006 sono le seguenti:

– Condotture	5%
– Impianti di sollevamento	12%
– Installazione contatori	10%
– Serbatoi	4%
– Impianti elettrici	20%
– Impianti di depurazione	4% sul 47% dell'investimento complessivo e 20% sul 53% dello stesso.

Con riferimento agli investimenti relativi al periodo 2007- 20026 (20028) sono state applicate, invece, le aliquote previste nel suddetto Manuale Contabile che sono di seguito riportate.

N°	Definizione	Definizione	Aliquota
1	Fabbricati	Edifici non tecnologici, quali:	
		⇒ Sedi di uffici Aziendali, principali e distaccamenti.	3,50%
		⇒ Laboratori annessi e non a impianti.	4,50%
		⇒ Edifici-servizi annessi a grandi impianti.	5,50%
2	Costruzioni leggere	Seguono le sorti dei servizi nell'ambito dei quali sono inseriti	-
3	Impianti di sollevamento	⇒ Al servizio di acquedotti ⇒ Al servizio di bacini fognari	10,00%
4	Impianti di potabilizzazione e filtrazione acqua	⇒ Comprendono edifici e altre opere civili, apparecchiature fisse di ogni tipo e qualsiasi funzione svolgano nel ciclo. ⇒ Comprendono serbatoi di stoccaggio acque grezze e trattate e sollevamenti entro l'area dedicata all'impianto.	8,00%
5	Impianti di accumulo (serbatoi) acqua potabile	⇒ Serbatoi interrati o a fior di terra	4,50%
		⇒ Serbatoi pensili (esclusivamente per eventuali ristrutturazioni già concesse).	10,00%
6	Impianti di depurazione (trattamento acque residue)	⇒ Fosse Imhoff e assimilabili (< 1.000 ab.eq.)	12,00%
		⇒ Impianti potenzialità fino a 5.000 ab.eq	10,00%
		⇒ Impianti potenzialità da 5.000 a 20.000 ab.eq.	9,00%
		⇒ Impianti oltre 20.000 ab.eq.	7,50%
7	Condotte di adduzione/trasporto	⇒ Adduttrici dn > 400 mm e lunghezza > 1 Km	4,00%

	acqua	⇒ Restanti	5,00%
8	Condotte distribuzione acqua e adduttrici escluse dal punto 7	⇒ Acciaio con rivestimenti interni ed esterni in materiale plastico/resinoso e protezione catodica ⇒ Ghisa sferoidale con rivestimento esterno in materiale plastico e interno in cemento con protezione giunti ⇒ Polietilene, PVC e simili	5,00% 5,00% 10,00%
9	Allacciamenti a utenze acqua	⇒ Acciaio con rivestimenti interni ed esterni in materiale plastico/resinoso ⇒ Polietilene, PVC e simili	6,00% 12,00%
10	Condotte rete fognaria	⇒ Acciaio con rivestimenti interni ed esterni in materiale plastico/resinoso e protezione catodica (condotte di mandata da impianti di sollevamento) ⇒ Ghisa sferoidale con rivestimento esterno in materiale plastico e interno in cemento con protezione giunti ⇒ Polietilene, PVC e simili ⇒ Calcestruzzo ⇒ Gres	5,00% 4,00% 10,00% 6,00% 5,00%
11	Allacciamenti rete fognaria	⇒ Calcestruzzo ⇒ Polietilene, PVC e simili ⇒ Gres	7,00% 10,00% 6,00%
12	Attrezzature laboratorio chimico	⇒ Arredi, cappe, banchi, ecc... ⇒ Apparecchi e strumenti	8,00% 15,00%
13	Apparecchiature di misura e controllo acqua/depuratori	⇒ Impianti di controllo/comando, reti informatiche, ecc... estesi a un intero servizio e centralizzati	15,00%

Con riferimento agli investimenti relativi al periodo 2007-20026 (2028) per gli interventi di durata pluriennale l'ammortamento è stato calcolato solo a conclusione dell'investimento, ovvero quando lo stesso entra in esercizio. In questo caso non è stato pertanto riconosciuto l'ammortamento sugli investimenti che alla fine di ciascun anno di Piano si prevede siano ancora in corso di realizzazione.

Diversamente, qualora l'investimento pluriennale venga realizzato in più stralci funzionali, l'investimento è stato considerato entrato in funzione nell'esercizio stesso in cui viene sostenuta la spesa e da quel momento è stato determinato anche il relativo ammortamento.

e. Remunerazione del capitale investito

Con riferimento a quanto stabilito dal DM 1 agosto 1996 al punto 3 dell'articolo 3 la componente tariffaria relativa alla remunerazione del capitale investito è determinata nella misura del 7% del capitale investito netto medio di periodo.

Nel determinare il capitale investito netto medio di periodo sono stati considerati tutti gli investimenti realizzati per i quali si è manifestata un'uscita finanziaria indipendentemente dall'entrata in funzione dello stesso. In particolare sono stati compresi gli investimenti in corso di realizzazione alla fine di ciascun anno di Piano non considerati ai fini del calcolo della componente ammortamento.

Nella definizione di tale componente tariffaria non si è tenuto conto del capitale investito pregresso. Il 7%, pertanto, non è stato applicato né sugli investimenti conclusi prima dell'affidamento in regime di salvaguardia (01.01.2003) né su quelli in corso a quella data, a meno che non siano stati recepiti nel nuovo Piano degli interventi.

L'esclusione della remunerazione sul capitale investito pregresso non emerge espressamente dal metodo e può essere oggetto di diverse interpretazioni, proprio in considerazione della lacunosità normativa.

Al riguardo, deve considerarsi che le previsioni del metodo in ordine agli ammortamenti (articolo 3.2) ed alla remunerazione del capitale investito (art. 3.3.) dettano una disciplina che presuppone che il gestore affidatario del servizio idrico integrato sia un soggetto "nuovo" e "diverso" rispetto al precedente o ai precedenti gestori. In più punti del metodo si sottolinea tale discontinuità rispetto alle precedenti gestioni.

Per tale motivo, con riferimento ai cespiti delle precedenti gestioni, l'art. 3.2., in tema di ammortamento, dispone che tali beni siano "conferiti" al soggetto gestore così come "determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/94". Al di là della indeterminatezza del termine "conferimento" (che potrebbe essere riferito sia al conferimento dei beni nel capitale sociale, sia all'attribuzione in uso al gestore di tali beni), in caso di continuazione nella gestione da parte dello stesso soggetto non si rinviene invece un autonomo atto di "conferimento", bensì la continuazione dello stesso regime giuridico dei beni realizzati precedentemente all'affidamento da parte dell'A.ATO, nonché la continuazione della stessa contabilizzazione in bilancio di tali beni.

L'art. 3.2 del metodo dispone che sia su tali cespiti (quelli cioè afferenti alle precedenti gestioni), che sui cespiti "realizzati dal soggetto gestore" ("come risultanti dai libri contabili e dal piano economico finanziario"), si applicano le aliquote di ammortamento.

L'ammortamento rappresenta, indipendentemente dalle modalità di acquisizione del bene, e quindi sia nell'ipotesi di cespiti "conferiti" al nuovo gestore, che di cespiti rispetto ai quali vi è continuazione di disciplina giuridica e di contabilizzazione in bilancio, l'utilità ceduta dal bene in ciascun anno di gestione. E' pertanto del tutto ragionevole la previsione contenuta nel metodo circa il suo inserimento nella tariffa del servizio idrico integrato.

La norma si collega al tema generale del trasferimento al nuovo gestore di tutte le attività e le passività relative al servizio idrico, disciplinato dall'articolo 153, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 ("Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica"). Come già evidenziato, il riconoscimento in tariffa delle rate residue dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti pregressi si pone in logica alternativa con il riconoscimento del relativo ammortamento.

Altra e diversa questione concerne il "valore" di tali cespiti realizzati dai precedenti gestori e oggetto del "conferimento" al nuovo gestore. Tale problematica si collega a quella dell'indennizzo che spetta al precedente gestore (e che deve essere corrisposto dal nuovo gestore) per tali beni: indennizzo che, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. e del

previgente art. 35, comma 7, legge n. 448/2001, viene commisurato alle quote non ammortizzate dei beni (altra normativa – si veda d.lgs. n. 164/2000 – ha operato una scelta diversa con il riconoscimento del valore industriale residuo degli impianti).

Inoltre, altra e diversa questione rispetto all'ammortamento dei cespiti relativi agli investimenti pregressi, è anche quella del (preteso) riconoscimento su tali cespiti della remunerazione.

La soluzione di tale problematica (pur con tutte le incertezze che la lacunosità della disciplina contenuta nella legge e nel metodo comporta), deve partire dalla considerazione che la tariffa propria del metodo normalizzato si riferisce – logicamente – alla attività di gestione del servizio idrico integrato che discende dall'atto di affidamento da parte dell'A.ATO e che viene attribuita – nella logica della previgente legge n. 36/1994 e dell'attuale d.lgs. n. 152/2006 – ad un nuovo e diverso gestore.

La remunerazione del capitale investito rappresenta, secondo la logica del metodo normalizzato, il criterio di individuazione del reddito d'impresa del nuovo gestore (si veda l'art. 3.3. del metodo: "il ritorno sul capitale investito rappresenta la redditività dell'azienda"). Ne consegue che appare logicamente preferibile ritenere che il tasso di remunerazione indicato nel metodo e che esprime la redditività dell'azienda, debba essere riferito al capitale investito dal nuovo gestore, come risultante nel programma degli investimenti e nel piano economico finanziario, e che non debba riferirsi, quindi, agli investimenti pregressi effettuati dai precedenti gestori (e nemmeno agli investimenti pregressi effettuati dallo stesso soggetti che continua a gestire il servizio idrico, prima della data di affidamento del servizio da parte dell'A.ATO). Il costo degli investimenti pregressi sarà coperto secondo la tecnica del subentro nei mutui o secondo la tecnica dell'ammortamento. Tuttavia, il capitale investito pregresso non potrà logicamente costituire un elemento cui commisurare la remunerazione per il nuovo gestore.

Gli investimenti pregressi sono stati infatti realizzati dal gestore sulla base di una valutazione della convenienza imprenditoriale effettuata all'atto dell'investimento stesso, sulla base della convenzione di affidamento o del contratto di servizio vigente all'epoca di tali investimenti e in considerazione della normativa in tema di tariffa del servizio vigente all'epoca di tali investimenti. Applicare la nuova disciplina contenuta nel metodo sul calcolo della tariffa agli investimenti pregressi vorrebbe dire applicare i criteri di determinazione della redditività della gestione del servizio idrico anche alla fase precedente all'affidamento del servizio da parte dell'A.ATO, con conseguente

discriminazione fra i soggetti che continuano nella gestione e quelli che invece sono sostituiti (e che non potrebbero certamente beneficiare dell'attribuzione della remunerazione, secondo il criterio previsto nel metodo, per i propri investimenti, ma soltanto di un indennizzo calcolato sul valore delle quote non ammortizzate dei beni).

Alla luce di tale interpretazione, ne consegue che i generici riferimenti contenuti nell'art. 3.3. del metodo al "capitale investito" o al "valore dell'investimento medio aziendale" debbano logicamente intendersi come riferiti al capitale investito successivamente all'affidamento da parte dell'A.ATO.

f. Investimenti in Beni strumentali

Con riferimento alle componenti tariffarie relative al costo del capitale investito (ammortamenti e remunerazione) occorre fare alcune precisazioni che riguardano gli investimenti in beni strumentali. Il Piano prevede, infatti, oltre agli investimenti in infrastrutture quelli in beni strumentali (attrezzature, macchinari, autovetture, ecc) determinati in funzione del modello organizzativo gestionale di ciascun gestore ed in funzione del quantitativo di investimenti realizzati internamente dal soggetto gestore stesso.

Con riferimento a tali beni si precisa che pur lasciando al gestore la libertà di decidere circa la modalità di acquisizione di tali strumentazioni (acquisizione in proprietà, leasing, affitto) non è riconosciuto in tariffa alcun onere aggiuntivo a quello previsto nel Piano economico finanziario.

2.2 La tariffa di riferimento

Come esposto nella parte introduttiva la tariffa di riferimento (o Tariffa limite) rappresenta la tariffa massima applicabile in ogni anno di durata dell'affidamento. In via generale corrisponde alla tariffa applicata nell'anno precedente rivalutata al tasso di inflazione programmato ed al limite di prezzo K. Essa, infatti, è così costituita:

$$TN = (C + A + R)^{n-1} \cdot (1+I+K)$$

dove:

- TN è la tariffa all'anno corrente
- C è la componente dei costi operativi
- A è la componente del costo di ammortamento
- R è la componente per la remunerazione del capitale investito
- II è il tasso di inflazione programmato per l'anno corrente
- K è il "limite di prezzo"

Si riportano di seguito i criteri seguiti nella determinazione del Tasso di inflazione e del Limite di Prezzo K.

a. Il tasso di inflazione

Ai fini della determinazione della tariffa limite, in ottemperanza alle disposizioni del Metodo, si è tenuto conto del fenomeno inflazionistico applicando un tasso programmato di inflazione come da D.P.E.F 2007-2011 pari al 2% per il 2007, al 1,7% per il 2008 e al 1,5% per il periodo 2009-2011.

Negli anni successivi che vanno oltre l'orizzonte temporale del D.P.E.F è stata prevista l'applicazione di un tasso di inflazione pari al 1,5% corrispondente alla media dei tassi previsti negli ultimi tre anni si D.P.E.F..

b. Limite di prezzo k

Dal momento che il Metodo fa espresso riferimento alle tariffe del 1995 il limite di prezzo k da applicare alle tariffe dell'ATO Bacchiglione è stato individuato riportando al 1996 le tariffe previste in ciascun anno di Piano sulla base dei tassi di inflazione reali registrati nel passato e su quelli previsionali previsti per il futuro.

Per quanto riguarda i tassi di inflazione reali si è fatto riferimento agli indici FOI di seguito riportati.

		INDICE FOI NAZIONALE GENERAE	
Base: anno 1995=100			
Anno	Indice	Variazione cumulata %	Variazione annuale %
1996	103,9		
1997	105,7	1,73%	1,73%
1998	107,6	3,56%	1,83%

1999	109,3	5,20%	1,64%
2000	112,1	7,89%	2,69%
2001	115,1	10,78%	2,89%
2002	117,9	13,47%	2,69%
2003	120,8	16,27%	2,79%
2004	123,2	18,58%	2,31%
2005	125,3	20,60%	2,02%
2006	127,8	23,00%	2,41%

Con riferimento, invece, all'inflazione programmata sono stati previsti i seguenti tassi come da D.P.E.F 2007-2011.

2007 2%

2008 1,7%

dal 2009 fino alla fine del Piano 1,5%.

2.3 Tariffa applicabile e articolazione per servizio

La tariffa applicabile come stabilito dal Metodo coincide con la minore fra la tariffa reale media e la tariffa di riferimento (o tariffa limite). Con riferimento all'ATO Bacchiglione occorre precisare che la tariffa reale media risulta inferiore a quella limite in ciascun anno di Piano e di conseguenza risulta sempre applicabile. Unica eccezione al riguardo è rappresentata dal sub-ambito di riferimento per il gestore AVS in cui la tariffa reale media non risulta applicabile nel primo anno di Piano (2007). In questo caso limitatamente al primo anno è prevista, pertanto, l'applicazione della tariffa di riferimento.

Per ciascun sub-ambito la tariffa media applicabile è stata determinata con riferimento a ciascuno dei servizi gestiti. La determinazione della tariffa per i singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione è stata effettuata con l'obiettivo di facilitare l'articolazione tariffaria della tariffa media cercando per quanto possibile di eliminare o quanto meno di limitare i sussidi incrociati che potrebbero verificarsi fra i vari servizi.

Ai fini della determinazione della tariffa per singolo servizio le componenti tariffarie di cui alle pagine precedenti sono state, pertanto, suddivise in acquedotto, fognatura e depurazione. Nei casi in cui non è stato possibile attribuire in maniera diretta una componente tariffaria ad uno dei tre servizi l'attribuzione è stata fatta sulla base del rapporto esistente fra i costi endogeni attribuiti al singolo servizio ed i costi endogeni complessivi del servizio idrico integrato.

La percentuale di miglioramento di efficienza ed limite di prezzo k applicate a ciascun servizio coincidono con i valori applicati ai fini della determinazione della tariffa media del servizio idrico integrato nel suo complesso.

Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, inoltre, la tariffa reale media di ogni singolo servizio è stata considerata applicabile solo se lo è la tariffa reale media complessiva.

2.4 Considerazioni di sintesi

In definitiva la tariffa determinata dall'AATO Bacchiglione per ciascuno dei suoi cinque sub-ambiti in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.M. 1 agosto 1996, c.d. Metodo Normalizzato, rispetta tutti i vincoli imposti da detto Metodo in ciascuno degli anni di Piano.

In particolare:

- I costi operativi di progetto risultano sempre inferiori ai Costi Modellati aumentati del 30%;
- i costi operativi tariffati rispettano il vincolo del miglioramento di efficienza imposto dal Metodo;
- la tariffa reale media derivante dal Piano Economico – finanziario risulta inferiore alla tariffa di riferimento (o tariffa limite) in ciascun anno di Piano e pertanto risulta sempre applicabile, eccezion fatta per il sub-ambito di riferimento per il gestore AVS in cui la tariffa reale media non risulta applicabile per il primo anno di Piano. In tal caso viene applicata pertanto la tariffa di riferimento.